



Statuto dell'associazione di promozione sociale SCUOLA IN NATURA – APS

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

L'associazione di promozione sociale denominata «SCUOLA IN NATURA – APS», svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche.

L'associazione ha sede in Fucecchio, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.
La sua durata è illimitata.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (art. 5, lettera q, CTS)

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità educative/pedagogiche, culturali e sociali a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è di dar vita ad una comunità educante, quale base per la costruzione di una scuola, indipendente ed autogestita.

Il gruppo fondatori sono le famiglie che hanno voluto ed elaborato questo atto ed è composto da 5 famiglie oltre 2 famiglie nominate successivamente all'atto e all'unanimità dal gruppo per ragioni connesse alla partecipazione. Le sette famiglie fondatrici rappresentano l'anima storica del progetto “Scuola in Natura”. Il gruppo fondatori può essere invitato dal CD agli incontri come semplice uditor.



L'Associazione, nel pieno rispetto delle libertà e delle dignità dei propri associati si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale degli individui.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'associazione che si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, potrà tra l'altro:

- a) Promuovere, sostenere e gestire asili (giardini d'infanzia), scuole libere di ogni ordine e grado in cui l'educazione e l'insegnamento si ispirino al pensiero antroposofico e alla pedagogia Waldorf ideata da Rudolf Steiner, in apertura verso altre proposte pedagogiche ad integrazione del principio ispiratore, con il consenso dell'assemblea dei soci;
- b) Contribuire alla costruzione di una scuola, aperta a tutti e senza distinzione di classe, ideologia, religione e possibilità economiche
- c) Promuovere, sostenere e gestire attività educative che si ispirano alla pedagogia curativa per favorire l'inclusione di bambini/ragazzi con caratteristiche particolari (diversamente abili) e/o condizioni di disadattamento;
- d) Ri-pensare il concetto di economia per favorire un nuovo modello economico in cui siano centrali la persona, la responsabilità individuale, e la responsabilità collettiva;
- e) Contribuire come comunità educante alla costruzione di un mondo migliore, più sostenibile, più rispettoso delle persone e del territorio;
- f) Promuovere la cultura ecologica orientata al rispetto dell'ambiente e ad una sana alimentazione;
- g) Collaborare e sollecitare l'impegno delle Istituzioni e delle Comunità Locali a favore di una cittadinanza attiva, condivisa e partecipata;
- h) Stare in rete con il territorio, le Istituzioni, la scuola pubblica e le organizzazioni etiche -solidali a favore di una crescita collettiva e culturale;
- i) Avviare attività di confronto e di collaborazione con altre esperienze, artistiche - pedagogiche nazionali ed internazionali;
- j) Promuovere iniziative di ricerca, sperimentazione e diffusione artistiche - pedagogiche;
- k) Partecipare e organizzare manifestazioni pubbliche, conferenze, mostre artistiche ed artigianali, incontri e scambi divulgativi per contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma educativo e culturale;
- l) Partecipare, sostenere ed organizzare convegni, gruppi di studio, di formazione e corsi.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili al Consiglio Direttivo.



L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed eventuali regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e di contatto nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale (con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre) nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La consegna della tessera sociale costituisce l'atto formale di comunicazione dell'ammissione a socio. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non trasferibile, non *rimborsabile o rivalutabile*: essa è irripetibile. Il carattere associativo dei propri soci non è di carattere temporaneo.



Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i seguenti diritti:

- diritto di informazione e di controllo come previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
- diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione salvo le delibere riguardanti i singoli soci nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i seguenti doveri:

- dovere di partecipare agli incontri periodici per discutere e coordinare le attività associative e prenderne parte, in caso di assenza è tenuto ad informarsi su quanto deliberato tramite i canali previsti;
- contribuire alla costruzione e al consolidamento del progetto sociale attraverso una modalità partecipata;
- il suo atteggiamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, cooperazione ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle eventuali linee programmatiche emanate.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice del terzo Settore.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 5 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi oltre i termini di versamento stabiliti dall'assemblea;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato per iscritto. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea, organo chiamato a decidere, l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al



fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 6 - I sovventori

Sono sovventori tutte le persone, enti, esercizi commerciali e organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che aiutano l'Associazione (nelle forme previste: gestione pratica, buona promozione o attraverso libere donazioni) per il raggiungimento delle finalità descritte nell'articolo 2.

Articolo 7 - Il collegio docenti

Il collegio docenti è lo strumento dell'associazione preposto alla conduzione pedagogica della scuola. Il Collegio docenti in collaborazione con il Consiglio Direttivo si occupa della scelta degli insegnanti od il loro esonero e l'accettazione degli alunni ammessi nella scuola. Si riunisce periodicamente in relazione alle esigenze del lavoro che svolge.

È tenuto a rendere aggiornati e partecipi gli altri insegnanti. Il collegio avrà cura di far partecipi i genitori del proprio lavoro in riunioni periodiche, e lo stesso con il consiglio direttivo. Il collegio docenti si incontra bimestralmente o quando necessario, con il Consiglio Direttivo per verifiche sulle attività generali. Il collegio docenti lavora in sinergia con il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Articolo 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il consiglio direttivo;
- Il collegio dei revisori legali;
- L'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 CTS.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 9 - L'assemblea dei soci

A.p.s. Scuola In Natura sede legale e asilo: Via Romana Lucchese, 155 – 50054 Fucecchio (FI)
sede scuola: Via Burello, 43/B – 50054 Fucecchio (FI) codice fiscale 91040190489
E-mail: scuola.in.natura@gmail.com



L'assemblea è organo sovrano dell'associazione formato da tutti i soci che, se iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

a) comunicazione scritta anche in via telematica da inviare agli associati almeno 7 giorni prima della sua data. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione;

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci ordinari.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente 2/3 dei soci in seconda convocazione se è presente il 50% +1 dei soci da tenersi in data diversa.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria, inderogabilmente, la delibera delle seguenti questioni:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (Presidente, Consiglio direttivo, collegio dei revisori legali e l'organo di controllo qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo annuale predisposti dal Direttivo,
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera le esclusioni dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvazione dell'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- approvazione del programma annuale delle attività dell'associazione;
- approvazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione proposta dal CD
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Scuola In Natura
Associazione di Promozione Sociale
Via Romana Lucchese, 155
50054 Fucecchio (FI)
Cod. Fiscale 91040190489
scuola.in.natura@gmail.com



Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. La delega non è ammessa per il rinnovo delle cariche sociali. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino ad un massimo di tre deleghe. Le deleghe non possono essere conferite al socio amministratore del Consiglio Direttivo per la discussione dell'Ordine del giorno relativo all'approvazione dei bilanci.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria, inderogabilmente, la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;
- b) limitatamente alle delibere di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo è necessario il quorum dei ¾ dei soci.
- c) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- d) il trasferimento della sede legale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dall'estensore e sono trascritti su apposito registro, conservati a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia limitatamente alle norme sulla privacy.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci ordinari iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio ed è eletto direttamente dall'assemblea dei soci. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Promuove e coordina le attività dell'Associazione, cura che siano attuate le delibere del Consiglio stesso e dell'Assemblea dei Soci, oltre a provvedere all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente ha il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal CD e dall'assemblea dei soci.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo



L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea, ed è composto da un numero di membri che varia da un minimo di cinque ad un massimo di nove. Sarà l'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali a indicare il numero di consiglieri. Il Consiglio resta in carica tre anni.

Gestisce l'associazione, promuove le attività, amministra e mantiene inalterata la politica associativa (descritta nell'art. 2). La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata con ogni mezzo da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di gestione amministrativa;
- cura gli affari economici tramite la gestione del conto corrente dell'associazione, su cui solitamente possono operare il Tesoriere e il Presidente;
- si occupa della corretta tenuta dei documenti dell'associazione: verbali assemblea, tenuta cassa, registro soci;
- redige e presenta all'assemblea la relazione annuale sulle attività dell'associazione da allegare al bilancio consuntivo;
- redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- lavora alla programmazione di massima di tutte le attività relative alla vita associativa e redige il piano economico per le singole attività;
- ammette i nuovi soci;
- esclude anche in via provvisoria i soci, salvo successiva approvazione dell'assemblea;
- propone la determinazione della quota sociale che verrà deliberata dall'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1. il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale)
2. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso)
3. il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Articolo 12 - Collegio dei Revisori legali

Il Collegio dei Revisori legali viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori legali deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore e venga attivato l'organo di controllo, il Collegio dei revisori legali perde quelle funzioni attribuite dal Codice del terzo Settore all'organo di Controllo.

Articolo 13 - L'organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di *soggetti* di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14- Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Articolo 15 - Il Segretario



Il Segretario redige i verbali delle riunioni e delle assemblee. Invia le comunicazioni istituzionali ai soci, previo mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente. Conserva i libri sociali e contabili

Articolo 16 – Il Tesoriere

Provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali. Coadiuvato il Consiglio Direttivo alla stesura del bilancio. Può essere una persona anche al di fuori del Consiglio Direttivo, purchè nominato dallo stesso.

Articolo 17 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e approvata dall'assemblea;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate delle cessioni di beni e servizi agli associati;
- i) entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;



- j) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- k) proventi da attività di raccolta fondi, quali feste e sottoscrizioni anche a premi di carattere marginale, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- l) contributi dai Centri di Servizi;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale secondo le indicazioni contenute nel Codice del terzo Settore.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Articolo 19 - I Bilanci

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno: viene predisposto dal Consiglio direttivo.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Il Bilancio approvato è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività di interesse generale statutariamente previste.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore per quanto riguarda il Bilancio Sociale e Informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (Informativa sociale, art. 14 c.2 CTS);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale (B.Sociale, art. 14 c.1 CTS)*.

A.p.s. Scuola In Natura sede legale e asilo: Via Romana Lucchese, 155 – 50054 Fucecchio (FI)
sede scuola: Via Burello, 43/B – 50054 Fucecchio (FI) codice fiscale 91040190489
E-mail: scuola.in.natura@gmail.com



Articolo 20 - I Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori legali, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato per legge;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Articolo 21 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a finalità di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.